INFORMATIVA n. 04 – SICUREZZA del 28/08/24

Chiarimenti sulle novità normative sul preposto

La legge n. 215/2021 ha introdotto:

- l'**obbligo** per il datore di lavoro di identificare il preposto;
- nuovi **poteri e responsabilità** per il preposto;
- possibili **emolumenti** per i preposti;
- novità sulla **formazione** del preposto;
- **obbligo** per gli appaltatori in regime di appalto o subappalto **di indicare** espressamente al committente il personale incaricato alla funzione di **preposto** per la sicurezza.

Chi è il preposto per la sicurezza?

Il preposto è la figura aziendale incaricata di sovraintendere alla attività lavorativa, garantire l'attuazione delle direttive impartite dal datore di lavoro o dal dirigente, controllare ed esercitare poteri di iniziativa conformi alla salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Quali sono gli obblighi del preposto?

L'Articolo 19 del D.Lgs. 81/08 definisce gli obblighi del Preposto.

È obbligatorio nominare i preposti?

No, il preposto **deve essere presente quando l'organizzazione di una attività permette di identificarlo**. Per esempio: se in una impresa, dove ad esempio abbiamo un datore di lavoro e due lavoratori che lavorano sempre insieme, il preposto non dovrà essere identificato, poiché a vigilare c'è già il datore di lavoro.

È però **obbligatorio** identificare i **preposti nelle realtà** in cui già erano **presenti preposti "di fatto"**, ovvero lavoratori che coprivano ruoli di **coordinamento**, di **controllo**, di **sovrintendenza**, ma che non erano mai stati nominati come preposti (poiché prima delle modifiche normative era facoltativa la nomina del preposto) e che quindi avevano una serie di responsabilità, spesso senza nemmeno saperlo.

Grazie a questa norma, tutti i preposti "di fatto" dovranno essere identificati e formati, in modo tale che siano a conoscenza del loro ruolo e delle loro responsabilità.

Inoltre, **la norma obbliga alla presenza del preposto** nelle squadre di lavoratori che **effettuano lavori in appalto**. Questo poiché, in una squadra dove non c'è il datore di lavoro,

via Stezzano, 18 – 24052 Azzano S. Paolo (BG)
tel. 035.530311 www.studiopas.net
info@studiopas.net postmaster@pec.studiopasnet

P.I/C.F. e Iscr. Reg. Impr. Bg 03290320161
Cap. soc. € 10.000 i.v.
R.E.A. n. BG – 365429

è importante che ci sia **uno tra i lavoratori che coordini il gruppo**, che prenda decisioni e sovraintenda il lavoro. Questo addetto sarà il preposto da identificare e formare.

Come si identifica un preposto?

Il preposto va identificato all'interno dell'organizzazione aziendale. Una volta identificato, va inserita formalmente la figura all'interno del Documento di Valutazione dei Rischi e ovviamente va comunicata l'identificazione al preposto.

L'iter è il seguente:

1. **identificare** il/i preposti;
2. **esplicitare** il nominativo di questi preposti nell'**organigramma aziendale**;
3. **nominare** i preposti identificati in modo tale che siano a conoscenza in pieno del loro ruolo (dando con la nomina eventuali deleghe o compiti)
4. **formare** i preposti.

Un preposto può rifiutare l'incarico?

Chi ha il ruolo di coordinare altri lavoratori è identificato come preposto.

Quindi se un lavoratore che ha questo ruolo, non vuole essere identificato come preposto, deve essere demansionato e non svolgere più tale mansione (ad esempio non essere più capo reparto, capo cantiere, capo officina, capo sala, …).

Come deve sorvegliare il preposto?

Il compito del preposto **non è sorvegliare ininterrottamente il lavoratore**, esso deve piuttosto **assicurarsi in modo continuo ed efficace che il lavoratore segua tutte le disposizioni di sicurezza** impartite ed utilizzi gli strumenti di protezione prescritti.

Solo in alcuni casi previsti dalla legge il preposto deve essere sempre presente.

E se il datore di lavoro non identifica il preposto?

È prevista una sanzione penale ed amministrativa; nello specifico, la sanzione è prevista dall' art. 55 del Decreto Legislativo 81/08, con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.738,58 a 6.954,00 euro.

P.Ch. Paolo Nava

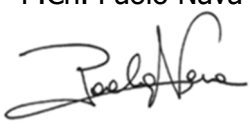

Ambiente Sicurezza Formazione

via Stezzano, 18 – 24052 Azzano S. Paolo (BG)
tel. e fax 035.530311 www.studiopas.net
info@studiopas.net postmaster@pec.studiopasnet

P.I/C.F. e Iscr. Reg. Impr. Bg 03290320161
Cap. soc. € 10.000 i.v.
R.E.A. n. BG – 365429